



COMUNE DI TORTOLI'

Provincia dell'Ogliastra
Ufficio del Sindaco

Ordinanza n. 63 del 28 Giugno 2013

Oggetto: Vincolo sanitario per animali non identificati in fase di regolarizzazione.-

IL SINDACO

(In qualità di Autorità Sanitaria)

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda A.S.L. n. 4, pervenuta a mezzo fax in data 27 Giugno 2013 registrata al nostro protocollo generale. nr. 14984, con la quale viene comunicata la volontà per la regolarizzazione di un allevamento suino sito in Località Reg. Bisineddu ed appartenente al Sig. Usala Luigi nato il 04 Giugno 1952 ad Escalaplano (OG) e residente a Tortolì in Regione Bisineddu.

Visto il DAIS 18 Dicembre 2012, n°69 ed in particolare l'art.11 che prevede lo svolgimento anche dei seguenti adempimenti:

- a) assegnazione del codice aziendale e attivazione dei registri aziendali;
- b) censimento ed identificazione dei singoli animali;
- c) effettuazione dei prelievi diagnostici ai fini dell'accertamento dello stato sanitario per le principali malattie dei suini (Pesti suine, malattia vescicolare del suino, malattia di Aujeszky);
- d) verifica e corrispondenza dei requisiti minimi strutturali di biosicurezza relativi alle recinzioni delle aziende in questione;

Considerato che gli animali debbono essere, nelle more degli accertamenti, sottoposti a vincolo sanitario;

ORDINA

- a) il censimento di tutte le categorie di animali della specie suina;
- b) i dati aggiornati debbono essere esibiti a richiesta per essere controllati in occasione di ispezioni;
- c) che tutti gli animali della specie sensibili dell'azienda siano trattenuti nei rispettivi locali di stabulazione;
- d) che sia vietato qualsiasi movimento di animali delle specie sensibili da e per l'azienda;
- e) che sia subordinato ad autorizzazione, che stabilisca le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia, qualsiasi movimento:
 1. di persone, animali di altre specie non sensibili alla malattia e veicoli in provenienza dall'azienda o ad essa destinati;
 2. di carni, carcasse, mangimi, rifiuti, deiezioni, lettieri, letami e tutto ciò che potrebbe trasmettere le malattie;che si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili e dell'azienda stessa;
- f) è fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che notificata Al Sig. Usala Luigi o al conduttore dell'azienda entra immediatamente in vigore;
- g) in caso di inosservanza all'obbligo di denuncia di malattia infettiva o di violazione alla presente Ordinanza emanata ai sensi dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €516,45, ad un massimo di €2.582,27;
- h) chiunque contravvenga all'obbligo di abbattimento degli animali è soggetto ad una sanzione amministrativa, che consiste nel pagamento di una somma di €154,94 per ogni capo non abbattuto. La violazione delle prescrizioni di cui al D.P.R n°317/96 è punita ai sensi dell'art.358 del T.U.LL.SS., approvato con Regio Decreto 27/07/1934 n. 1265, come modificato dall'art 16 del D.L.vo 196/99, con la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di €1.549,37 ad un massimo di €9.296,22.

Tale Ordinanza decade al momento della conclusione positiva degli accertamenti sanitari.

Dalla Residenza Municipale Tortolì, li 28.06.2013

IL SINDACO

f.to Dott. *Domenico Lerede*

e/s